

# **CRISI D'IMPRESA E PROCEDURA DI COMPOSIZIONE ASSISTITA ALLA LUCE DEI NUOVI INDICATORI DI ALLERTA**

A cura di: Dott. Ernesto Gatto, Commercialista in Palermo, Revisore Legale  
e rappresentante del CNDCEC per l'Italia a Bruxelles presso Accountancy Europe

# INDICE DEGLI ARGOMENTI

Profili generali e principali obiettivi della riforma della crisi d'impresa



Come il Professionista può essere protagonista della riforma



Obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati



I nuovi obblighi in capo a sindaci, revisori ed amministratori



Il ruolo del CNDCEC nella riforma ed i nuovi indicatori di crisi

Attuale panorama delle procedure concorsuali e nuovo ambito di applicazione



Le soglie per i nuovi obblighi di nomina dell'organo di controllo



L'Organismo di Composizione della crisi d'impresa – O.C.R.I.



La nuova procedura di composizione assistita della crisi d'impresa



Uno sguardo finale ai possibili scenari futuri della riforma

# I PROFILI GENERALI DELLA RIFORMA

Con il Dlgs. 12/01/2019 n. 14 è stato approvato il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che entrerà in vigore (salvo alcune eccezioni) il 15/08/2020, con il decorso di 18 mesi dalla pubblicazione in GURI

La riforma nasce per porre rimedio all'eccesso di produzione legislativa

Dare una risposta organica alle sollecitazioni pervenute dalla UE

Arrestare la diffusione di contrasti giurisprudenziali e dottrinali

Il nuovo codice introduce innovative procedure di controllo interno ed esterno

# I PROFILI GENERALI DELLA RIFORMA

Alert interni

Organo di controllo ed Amministratori

Quindi se non ci fosse stata una rilevante estensione dell'obbligo di nomina la Riforma ne sarebbe uscita svuotata

Alert esterni

Creditori pubblici qualificati

Trattasi di Agenzia Entrate, Inps e Agenzia Riscossione che interverranno al superamento di talune soglie

# I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA RIFORMA

Intercettare la crisi mediante una diagnosi precoce, favorendo un intervento tempestivo secondo la logica della prevenzione con l'obiettivo di percepire in via immediata i segnali della crisi al fine di evitare che essa si traduca in insolvenza irreversibile



I risultati in termini di recupero del credito sarebbero stati molto più alti se le procedure concorsuali fossero scattate in anticipo

Le statistiche evidenziano un ritardo medio nell'apertura delle procedure concorsuali di 2/3 anni rispetto al manifestarsi dei primi sintomi della crisi

# I PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA RIFORMA

La riforma prevede un sistema premiale in capo agli imprenditori, sindaci ed amministratori che intercettano tempestivamente gli alert e li portano a conoscenza degli organismi competenti (OCRI)



Vengono inoltre fortemente rafforzati gli obblighi organizzativi di tipo amministrativo e contabile anche in capo alle realtà di minori dimensioni

Obiettivo (pericoloso) della riforma è quello di promuovere a verità oggettiva gli indicatori di crisi con il rischio di determinare falsi negativi e falsi positivi

# L'ATTUALE PANORAMA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Le procedure concorsuali vigenti possono essere suddivise in due grandi gruppi

Procedure alle quali possono accedere gli imprenditori commerciali di medie e grandi dimensioni

- Fallimento
- Concordato preventivo
- Amministrazione straordinaria
- Liquidazione coatta amministrativa

Procedure alle quali possono accedere tutti gli altri imprenditori di ridotte dimensioni

- Liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato
- Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento
- Piano del consumatore

# L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA RIFORMA

Il nuovo codice ha un campo di applicazione più ampio rispetto al passato



Si applica infatti alle situazioni di crisi del debitore sia esso: consumatore, professionista o imprenditore (sia in forma individuale che collettiva)

La nuova disciplina non si applica allo Stato ed agli enti pubblici, mentre per le società a partecipazione pubblica si applica l'art.14 del D.lgs.175/2016



# L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA RIFORMA

L'Art. 2 del CCII propone le nuove definizioni di crisi ed insolvenza

Crisi

Lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate

Insolvenza

Lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti ripetuti od altri fatti esteriori i quali dimostrino l'incapacità dello stesso a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni nei confronti dei creditori

# L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA RIFORMA

L'Art. 2 del CCII propone altresì la definizione di impresa minore che è tale se presenta congiuntamente i seguenti requisiti

1

Attivo patrimoniale non superiore ad € 300.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale


2

Ricavi non superiori ad € 200.000 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale

3

Debiti anche non scaduti non superiori ad € 500.000 alla data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale

# COME IL PROFESSIONISTA PUÒ INTERVENIRE NELLE PROCEDURE



# OBBLIGO DI NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

Il Dlgs 14/2019 riforma integralmente la disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza rimodulando gli obblighi di nomina dell'organo di controllo



In particolare nelle Srl dovrà essere obbligatoriamente nominato il Collegio sindacale (anche in forma monocratica) o il Revisore, quando per due anni consecutivi dovesse essere superato uno dei seguenti limiti:



**Attivo di bilancio pari a  
€ 4.000.000**

**Ricavi pari a €  
4.000.000**



**Dipendenti occupati in  
media n. 20**

# OBBLIGO DI NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

L'obbligo nasce anche se viene superato per 2 anni consecutivi un diverso limite (es. nel 2018 limite dell'attivo, nel 2019 limite dei ricavi)





L'obbligo di nomina cessa (ma ciò non autorizza la revoca) al mancato superamento di alcun limite per tre anni consecutivi



Si ricorda che la norma assegnava 9 mesi di tempo decorrenti dal 30^ giorno dalla pubblicazione in GURI, per adeguare gli statuti e procedere alla nomina (termine scaduto il 16/12/2019)

# OBBLIGO DI NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

A regime, l'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i suddetti limiti deve provvedere, entro 30 giorni, alla nomina



Se l'assemblea non provvede sarà il Tribunale ad effettuare la nomina su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro Imprese

# OBBLIGO DI NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

Disposizione statutaria attuale  
che non impone la modifica

«La nomina dell'organo di controllo  
o del revisore avviene nei casi in cui  
la legge renda tale nomina  
obbligatoria»

o

«la nomina dell'organo di controllo o  
del revisore si rende obbligatoria al  
superamento dei parametri previsti  
dall'art. 2477 c.c.»

Disposizione statutaria attuale  
che impone la modifica

«La nomina dell'organo di controllo  
o del revisore è obbligatoria al  
superamento dei parametri di cui  
all'art. 2435-bis c.c. e negli altri casi  
previsti dall'art. 2477 c.c.»

# OBBLIGO DI NOMINA ORGANO DI CONTROLLO

Secondo la ricostruzione che appare prevalente, nello statuto della Srl si può scegliere, riguardo ai controlli, tra una delle seguenti opzioni

Nomina del Sindaco unico (o del Collegio Sindacale) e del Revisore



Il primo opera il controllo di legalità mentre al secondo è affidata la revisione legale

Nomina solamente del Sindaco unico (o del Collegio Sindacale)



All'organo sindacale viene affidata anche la revisione legale e lo stesso deve essere composto solo da revisori

Nomina del solo Revisore con controllo di legalità svolto dai soci




In tali casi l'assetto organizzativo societario non risulterebbe adeguato né conforme alle finalità del CCII se non nelle realtà di minime dimensioni



# I NUOVI COMPITI ASSEGNATI ALL'ORGANO DI CONTROLLO


Il perno sul quale ruota la riforma è rappresentato dall'introduzione delle procedure di composizione assistita della crisi

In tale contesto l'organo di controllo avrà compiti di monitoraggio e segnalazione all'emergere di determinati alert di crisi



Nel tentativo di tamponare l'insorgere della crisi prima che la stessa divenga ingestibile mediante segnalazione agli amministratori

Qualora gli amministratori non dovessero tempestivamente provvedere ad adottare i necessari rimedi



L'organo di controllo dovrà segnalare tale circostanza al nuovo Organismo di Composizione della crisi d'Impresa (OCRI)

# I NUOVI COMPITI ASSEGNATI ALL'ORGANO DI CONTROLLO

Il ruolo dell'Organo di controllo (art. 14)

Segnala immediatamente agli amministratori l'esistenza di fondati indizi della crisi

La segnalazione deve essere motivata, per iscritto e inviata a mezzo lettera raccomandata o pec

Deve contenere la fissazione di un termine, non superiore a 30 giorni entro il quale

Gli amministratori devono riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese

# I NUOVI COMPITI ASSEGNATI ALL'ORGANO DI CONTROLLO

## La reazione degli amministratori

In caso di omessa o inadeguata risposta o di mancata adozione entro 60 gg. delle misure necessarie per superare lo stato di crisi

L'organo di controllo informa senza indugio l'OCRI fornendo ogni elemento utile di valutazione

La tempestiva segnalazione agli amministratori e poi all'OCRI costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale in capo ai sindaci per le eventuali conseguenze derivanti dalle omissioni o azioni successive compiute dagli stessi amministratori

# DIFFERENZE TRA SINDACO E REVISORE

## Sindaco



È un organo della società, fa parte della sua governance

Partecipa alle assemblee, ai Cda ed ai comitati esecutivi

Deve monitorare la società ogni 90 giorni

Può richiedere la liquidazione giudiziale della società

Deve essere informato dalle banche sulle revoche dei fidi

Denuncia al Tribunale per gravi irregolarità nella gestione

## Revisore



È titolare di un incarico professionale, non è un organo della società

NO

Mero obbligo di controlli contabili periodici


NO

NO

NO

# DIFFERENZE TRA SINDACO E REVISORE

I Revisori (persone fisiche o società) per svolgere l'attività devono essere iscritti nel Registro di cui al D.lgs. n. 39/2010



Per quanto riguarda il Collegio sindacale, almeno un componente deve essere iscritto in tale Registro

Se il Collegio sindacale è incaricato anche del controllo contabile, tutti i componenti devono esservi iscritti

Il Collegio segue le disposizioni del codice civile integrate dalle norme di comportamento emanate dal  
CNDCEC

I Revisori svolgono la propria attività in base ai Principi di revisione internazionali (Isa Italia)

# DIFFERENZE TRA SINDACO E REVISORE

Basandosi essenzialmente sul controllo delle scritture contabili, il revisore si presume percepirà le avvisaglie negative della crisi in una fase temporale successiva rispetto a quando potrebbe accorgersene il sindaco

Da un lato si osserva quindi la evidente maggiore incisività dei poteri del sindaco, ma dall'altro il compenso (si presume) ridotto del revisore potrebbe indurre, specialmente le piccole Srl, alla nomina di quest'ultimo

# OBBLIGO SEGNALEAZIONE DI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI

Art. 15: Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati:  
Agenzia delle entrate, INPS e Agente della Riscossione

hanno l'obbligo di avvisare il debitore a mezzo Pec o raccomandata a/r  
che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante previsto  
dal Decreto (vedi slide successiva)

se entro 90 giorni dalla ricezione  
dell'avviso egli non avrà estinto o  
rateizzato l'intero debito

o se non avrà fatto istanza di  
composizione assistita della crisi  
o di accesso ad altra procedura  
di regolazione della crisi

essi ne faranno segnalazione all'OCRI nonché  
all'organo di controllo della società

# OBBLIGO SEGNALAZIONE DA CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI


La scansione temporale per l'avvio delle segnalazioni esterne



Per l'Inps l'obbligo di segnalazione scatterà dal 15/08/2020

Per l'Agente della riscossione l'obbligo scatterà dal 14/01/2021

Per l'Agenzia delle Entrate l'obbligo scatterà dall'01/08/2021



La procedura di allerta esterna non scatta se il debitore è titolare di crediti d'imposta o altri crediti verso la PA (risultanti dalla piattaforma telematica) per un importo non inferiore alla metà del suo debito tributario o previdenziale



# LE NUOVE SEGNALAZIONI IN CASO DI OMESSO VERSAMENTO IVA

Art. 15: La scansione temporale per l'avvio delle segnalazioni esterne

AGENZIA ENTRATE	AGENZIA DELLA RISCOSSIONE	INPS
TEMPI		
Periodo di inadempimento <b>1° trimestre 2021</b>	Data di affidamento del credito <b>dal 15 agosto 2020</b>	Periodo di inadempimento <b>gennaio 2020</b>
Decorrenza inadempimento <b>31 maggio 2021</b>	Scadenza del credito <b>14 ottobre 2020</b>	Decorrenza inadempimento <b>16 febbraio 2020</b>
Data da cui possono partire le segnalazioni al debitore <b>1 agosto 2021</b>	Data da cui possono partire le segnalazioni al debitore <b>13 gennaio 2021</b>	Data da cui possono partire le segnalazioni al debitore <b>15 agosto 2020</b>
	Termine massimo per la segnalazione al debitore <b>14 marzo 2021</b>	Termine massimo per la segnalazione al debitore <b>14 ottobre 2021</b>
<b>Segnalazione all'Ocri</b> <b><u>31 ottobre 2021</u></b>	<b>Segnalazione all'Ocri</b> <b><u>12 giugno 2021</u></b>	<b>Segnalazione all'Ocri</b> <b><u>12 gennaio 2021</u></b>

# SOGLIE DI RILEVANZA PER L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

Soglie di rilevanza previste dall'art. 15 del Decreto che fanno scattare l'obbligo di segnalazione RISERVATA al debitore

Agenzia Entrate	
Volume affari anno precedente < € 2 mln.	Debito scaduto e non versato per IVA da liquidazione periodica > 30% volume d'affari stesso periodo e > € 25.000
Volume affari anno precedente < € 10 mln.	Debito scaduto e non versato per IVA da liquidazione periodica > 30% volume d'affari stesso periodo e > € 50.000
Volume affari anno precedente > € 10 mln.	Debito scaduto e non versato per IVA da liquidazione periodica > 30% volume d'affari stesso periodo e > € 100.000
INPS	Ritardo di oltre 6 mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore al 50% di quelli dovuti nell'anno precedente e comunque superiore a € 50.000
Agenzia riscossione	Crediti affidati dopo il 16/03/2019 scaduti da oltre 90 giorni superiori, per le imprese individuali, ad € 500.000 e, per le imprese collettive, ad € 1.000.000

# SOGLIE DI RILEVANZA PER L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

Termini per l'invio della comunicazione al debitore

```
graph TD; A[Termini per l'invio della comunicazione al debitore] --> B[L'Agenzia Entrate invia la comunicazione contestualmente all'avviso bonario relativo all'IVA non pagata]; A --> C[L'Inps invia la comunicazione entro 60 giorni dal verificarsi dei presupposti del ritardo di oltre 6 mesi]; B --> D[L'Agente della riscossione invia la comunicazione entro 60 giorni dalla data di superamento delle soglie]; C --> D;
```

L'Agenzia Entrate invia la comunicazione contestualmente all'avviso bonario relativo all'IVA non pagata

L'Inps invia la comunicazione entro 60 giorni dal verificarsi dei presupposti del ritardo di oltre 6 mesi


L'Agente della riscossione invia la comunicazione entro 60 giorni dalla data di superamento delle soglie

# LE NUOVE SEGNALAZIONI IN CASO DI OMESSO VERSAMENTO IVA

Art. 15: Dubbi e criticità che dovranno essere chiariti




Il debito IVA dovrebbe riferirsi al periodo coperto dalla LIPE (trimestre) e non a quello oggetto della singola liquidazione (mese)



In presenza di debito IVA formatosi in diversi trimestri, quale sarà il volume d'affari cui ancorare la soglia del debito scaduto?

Il debito IVA dovrebbe essere costituito dalla sola imposta e non anche dalle sanzioni e dagli interessi



Cosa accade se il debitore decade dalla rateazione? Si dovrebbe guardare al debito residuo ai fini delle soglie di rilevanza

# IL CERTIFICATO UNICO DEI DEBITI TRIBUTARI

Art. 364: Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria rilasciano su richiesta del debitore o del tribunale un certificato unico sull'esistenza di debiti, contestazioni in corso e già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti



Sul sito dell'Agenzia Entrate è già disponibile sia il fac-simile di richiesta che il modello di certificato unico vero e proprio

La richiesta potrà essere presentata personalmente all'ufficio, per raccomandata A/R ovvero via PEC



L'Ufficio dell'Agenzia competente in base al domicilio fiscale del debitore (cui presentare la domanda) rilascerà il certificato entro 30 giorni dalla ricezione

# L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

(Art. 16) Il nuovo Organismo di Composizione della Crisi d'Impresa (OCRI) è costituito presso ciascuna Camera di commercio





Avrà il compito di ricevere le segnalazioni effettuate dagli organi di controllo interni alle società e dai creditori pubblici qualificati



L'OCRI dovrà gestire il procedimento di allerta ed **assistere l'imprenditore**, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi

# L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

L'OCRI opererà con un Referente (il Segretario generale della Cciaa) ed il Collegio degli Esperti di volta in volta nominato ex art. 17 del Decreto



Il Collegio di tre Esperti (tutti iscritti all'Albo dei Curatori) verrà scelto su indicazione del Referente con i seguenti criteri

1

uno designato dal Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale

2



uno designato dal Presidente della camera di commercio o da un suo delegato, diverso dal referente

3

uno appartenente all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore

# L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

(Art. 18) Il collegio di tre esperti, sentito il debitore e verificate le informazioni di cui è in possesso, se ritiene che non sussista la crisi, dispone l'archiviazione delle segnalazioni ricevute



L'archiviazione viene disposta quando l'organo di controllo societario o in mancanza un Professionista indipendente, attesta l'esistenza di crediti d'imposta o di altri crediti verso la P.A. (per i quali sono decorsi 90 giorni dalla messa in mora) che portati in compensazione dei debiti determinano il mancato superamento delle soglie previste dall'art. 15 del Decreto



# ISTITUZIONE ALBO SOGGETTI INCARICATI

L'art. 356 istituisce l'Albo dei soggetti (anche costituiti in forma associata o societaria) incaricati dall'autorità giudiziaria alle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure




Possono essere iscritti all'Albo	I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, comma 1-lettere a), b) e c): Avvocati, Commercialisti e Consulenti del lavoro
Obbligo di formazione	I soggetti dovranno dimostrare di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'art. 4, comma 5 lett. b), c) e d) D.M. 202/2014
Primo popolamento dell'Albo	Accederanno all'Albo, in fase di prima iscrizione, i soggetti che al 16/03/2019 avranno maturato almeno quattro incarichi negli ultimi quattro anni quali curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali
Mantenimento dell'iscrizione	Per il mantenimento dell'iscrizione dovrà acquisirsi uno specifico aggiornamento biennale pari ad almeno 40 ore di formazione (D.M. 202/2014)
Requisiti di onorabilità	Non avere riportato negli ultimi 5 anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dall'ordinamento professionale

# OBBLIGHI FORMATIVI PER OTTENERE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

In base all'Art. 356 del Codice il Professionista che intende ottenere l'iscrizione all'Albo deve dimostrare di aver assolto specifici obblighi formativi

Aver partecipato a corsi di perfezionamento di durata non inferiore a 200 ore (40 ore per Dottori e Ragionieri Commercialisti)




Aver svolto un periodo di tirocinio di durata non inferiore a sei mesi

# LA GESTIONE DELL'IMPRESA NEL NUOVO ART. 2086 C.C.

L'Art. 375 del Decreto ha radicalmente modificato l'art. 2086 codice civile che adesso è titolato: «Gestione dell'impresa»

L'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e dimensioni dell'impresa



Egli dovrà attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale

Le nuove disposizioni introducono una maggiore responsabilizzazione dell'imprenditore diverso da quello individuale e si applicano quindi anche agli amministratori delle società di persone

# I NUOVI OBBLIGHI PER GLI AMMINISTRATORI

L'Art. 378 introduce nuovi obblighi per gli amministratori evidenziando la loro responsabilità nella conservazione dell'integrità del patrimonio sociale

Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale




L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti

# I NUOVI OBBLIGHI PER GLI AMMINISTRATORI

(Art. 378) Quando è accertata la responsabilità degli amministratori il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o è stata aperta la procedura e quello determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento ex art. 2484 c.c. ferma restando a carico degli amministratori la possibilità di provare (onere della prova a loro carico) che il danno sia determinabile in maniera diversa


Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancono le scritture contabili o le stesse si dimostrano sostanzialmente inattendibili



Il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati dal curatore o liquidatore nella procedura

# PROCEDURE DI ALLERTA E COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

Il procedimento di composizione assistita della crisi si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all'OCRI



Il procedimento si accende con l'emersione di indicatori di crisi che rilevano squilibri di natura reddituale, patrimoniale o finanziaria

Il primo esame passa attraverso la verifica dell'adeguatezza dei mezzi propri (patrimonio netto) rispetto a quelli di terzi (debiti bancari)

Sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri connessi all'indebitamento con i flussi di cassa attesi



Costituiscono altresì indicatori di crisi i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24

# PROCEDURE DI ALLERTA E COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

Art. 24: Ai fini dell'applicazione delle misure premiali, l'iniziativa del debitore volta a prevenire l'aggravarsi della crisi non è tempestiva se egli propone una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal presente codice oltre il termine di sei mesi, ovvero l'istanza di cui all'articolo 19 oltre il termine di tre mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente:



L'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni

Il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli appositi indici elaborati dal CNDCEC (trattasi di sette indicatori di crisi)

L'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare complessivo superiore a quello dei debiti non scaduti

Su richiesta del debitore, il Presidente del collegio di esperti dell'OCRI attesta l'esistenza o meno dei requisiti di tempestività previsti dalla norma

# PROCEDURE DI ALLERTA E COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

Art. 13: gli indici dovranno dare evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi

Il miglior strumento per la verifica della sostenibilità dei debiti nel breve periodo è il BUDGET DI CASSA

Si tratta di determinare i flussi di cassa attesi mensilizzati da confrontare con le uscite programmate per i pagamenti

**Soluzione:** foglio di calcolo (schema OIC 11) che parte dalle disponibilità iniziali di cassa e banca ed individua i successivi incassi e pagamenti programmati

Nel caso emerga la non sostenibilità dei debiti, le soluzioni sono tre: apporti dai soci, ricorso a nuovo indebitamento o cessione di asset aziendali



# PROCEDURE DI ALLERTA E COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

	PERIODO DI OSSERVAZIONE RIFORMA CRISI D'IMPRESA							
	marzo 2019	1 aprile 2019	2 maggio 2019	3 giugno 2019	4 luglio 2019	5 agosto 2019	6 settembre 2019	7 ottobre 2019
<b>Saldo Cassa e Banca Iniziale</b>	<b>12.000</b>	<b>22.000</b>	<b>5.000</b>	<b>- 28.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 36.000</b>	<b>- 14.300</b>	<b>- 1.900</b>
Incassi da clienti	50.000	20.000	60.000	45.000	50.000	55.000	45.000	60.000
Altri incassi (es. contributi)	3.000	-	-	6.000	-	-	2.000	-
<b>Totale Entrate attività operativa (A)</b>	<b>53.000</b>	<b>20.000</b>	<b>60.000</b>	<b>51.000</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>47.000</b>	<b>60.000</b>
Pagamenti fornitori per acquisti	35.000	35.000	40.000	24.000	32.000	26.000	21.000	34.000
Pagamenti fornitori per servizi	8.000	2.000	-	4.000	2.000	5.300	7.600	4.000
Pagamenti costi del personale	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri pagamenti	-	-	11.000	-	5.000	-	-	-
<b>Totale Uscite attività operativa</b>	<b>43.000</b>	<b>37.000</b>	<b>51.000</b>	<b>28.000</b>	<b>39.000</b>	<b>31.300</b>	<b>28.600</b>	<b>38.000</b>
<b>Flusso attività operativa</b>	<b>10.000</b>	<b>- 17.000</b>	<b>9.000</b>	<b>23.000</b>	<b>11.000</b>	<b>23.700</b>	<b>18.400</b>	<b>22.000</b>
Investimenti	-	-	50.000	-	67.000	-	6.000	-
Pagamento rate mutui passivi	-	-	40.000	-	-	-	-	-
Pagamento interessi passivi	-	-	2.000	-	-	2.000	-	-
<b>Totale Uscite (B)</b>	<b>43.000</b>	<b>37.000</b>	<b>143.000</b>	<b>28.000</b>	<b>106.000</b>	<b>33.300</b>	<b>34.600</b>	<b>38.000</b>
<b>Flusso finanziario (A)-(B)</b>	<b>10.000</b>	<b>- 17.000</b>	<b>- 83.000</b>	<b>23.000</b>	<b>- 56.000</b>	<b>21.700</b>	<b>12.400</b>	<b>22.000</b>
<b>1 Saldo Banche</b>	<b>22.000</b>	<b>5.000</b>	<b>- 78.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 61.000</b>	<b>- 14.300</b>	<b>- 1.900</b>	<b>20.100</b>
<b>2</b> Possibilità di utilizzo affidamenti bancari	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>1+2</b> Fabbisogno finanziario	-	-	- 38.000	-	- 21.000	-	-	-
<b>LEVE di INTERVENTO</b>								
+ Finanziamento/Versamento soci	-	-	20.000	-	-	-	-	-
+ Incremento indebitamento finanziario	-	-	30.000	-	-	-	-	-
+ Cessione di attività	-	-	-	-	25.000	-	-	-
<b>Totale entrate programmate</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>	<b>25.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
+ Revisione budget								
- Moratoria scadenze pagamenti								
+ Anticipo incassi crediti								
<b>Sostenibilità</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.000</b>	<b>-</b>	<b>4.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# IL RUOLO CHE ASSUME IL CNDCEC NELLA RIFORMA

Alcune considerazioni sul nuovo ruolo del CNDCEC (art. 13, comma 2)

Il CNDCEC, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica (Codici Ateco), gli indicatori di crisi di cui al comma 1

Tali indicatori, valutati unitariamente, faranno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa che indurrà l'organo di controllo alle dovute segnalazioni, prima agli amministratori e poi all'OCRI

Il CNDCEC elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative, alle PMI innovative, alle società in liquidazione ed alle imprese costituite da meno di due anni

# IL RUOLO CHE ASSUME IL CNDCEC NELLA RIFORMA

Il CNDCEC ha elaborato sette indicatori di crisi che devono essere applicati in sequenza (l'emersione di uno rende inutile l'esame dei successivi)

Il primo indicatore di crisi è dato dal patrimonio netto negativo (o al di sotto dei limiti di legge), che imporrà l'immediata ricapitalizzazione della società

Il secondo indicatore è dato dal rapporto (si spera  $> 1$ ) tra flussi di cassa attesi nei sei mesi successivi e debiti da coprire nello stesso arco temporale

Se i primi 2 indicatori non emergono, ne scattano ulteriori 5 (i cui valori mutano in funzione del settore di attività) da considerare congiuntamente nel senso che la crisi si presume al superamento di tutti i 5 indicatori

Vedi slide successiva

# IL RUOLO CHE ASSUME IL CNDCEC NELLA RIFORMA

I cinque indicatori di crisi da monitorare congiuntamente



Sostenibilità degli oneri finanziari (oneri finanziari/fatturato)

Adeguatezza patrimoniale (patrimonio netto/debiti complessivi)

Liquidità (attività a breve/passività a breve)

Ritorno liquido dell'attivo (cash flow/attivo)

Indebitamento previdenziale e tributario (debiti prev.trib./attivo)

# IL RUOLO CHE ASSUME IL CNDCEC NELLA RIFORMA

SETTORE	ONERI FINANZIARI / RICAVI	PATRIMONIO NETTO / MEZZI TERZI	ATTIVO A BREVE / PASSIVO A BREVE	CASHFLOW / ATTIVO	DEB. TRIB. PREV / ATTIVO
(A) Agricoltura silvicoltura e pesca	2,8%	9,4%	92,1%	0,3%	5,6%
(B) Estrazione (C) Manifattura (D) Produzione energia/gas	3,0%	7,6%	93,7%	0,5%	4,9%
(E) Fornitura acqua reti fognarie e rifiuti (D) Trasmissione energia/gas	2,6%	6,7%	84,2%	1,9%	6,5%
(F41) Costruzione di edifici	3,8%	4,9%	108,0%	0,4%	3,8%
(F42) Ingegneria civile (F43) Costruzioni specializzate	2,8%	5,3%	101,1%	1,4%	5,3%
(G45) Commercio autoveicoli (G46) Comm ingrosso (D) Distr. energia/gas	2,1%	6,3%	101,4%	0,6%	2,9%
(G47) Commercio al dettaglio (I56) Bar ristoranti	1,5%	4,2%	89,8%	1,0%	7,8%
(H) Trasporto e magazzinaggio (I55) Hotel	1,5%	4,2%	86,0%	1,4%	10,2%
(JMN) Servizi alle imprese B2B	1,8%	5,2%	95,4%	1,7%	11,9%
(PQRS) Servizi alle persone	2,7%	2,3%	69,8%	0,5%	14,6%

# EVENTUALE INIDONEITÀ DEGLI INDICI FORMULATI DAL CNDCEC

L'impresa che non ritenga adeguati gli indici elaborati dal CNDCEC a motivo delle proprie peculiari caratteristiche ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici sostitutivi idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi


Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa e tale attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante

La dichiarazione, attestata in conformità all'art. 13-3<sup>^</sup> comma, 2<sup>^</sup> periodo, produce effetti per l'esercizio successivo

Come si dovrà comportare chi non è tenuto alla nota integrativa (Micro imprese, Società di persone e Ditte individuali) ?

# CONSIDERAZIONI FINALI SUI POSSIBILI SCENARI FUTURI

## I rischi che potrebbero nascondersi dietro la riforma



L'emersione di falsi positivi e negativi	Una indiscriminata applicazione degli indici potrebbe far accendere segnali di crisi in aziende sane ovvero non segnalare dinamiche aziendali già in crisi conclamata
Ruolo effettivo degli OCRI	Ci si augura che non diventino dei passacarte tra l'organo di controllo e i PM, ma aiutino concretamente le imprese nel tentativo di uscire dalla crisi
Confidenzialità della procedura	Appare fondamentale per non mettere in pericolo la continuità dei contratti in corso e non allarmare il sistema bancario e sindacale
Gioco di squadra tra i professionisti	Sarebbe triste constatare che i circa 100.000 nuovi incarichi vengano in larga parte acquisiti dalle grandi società di revisione con tariffe ridotte che soltanto loro possono permettersi
Rischi di frammentazione delle imprese	È probabile che le piccole Srl, per sfuggire ai nuovi obblighi ed evitare i controlli, modificheranno il proprio modello societario in società di persone con ricadute pesanti sul tessuto economico